

CXC SEDUTA**GIOVEDÌ 10 MAGGIO 1951****Presidenza del Presidente CONTU**

La seduta è aperta alle ore 18.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Annunzio di interpellanza.

«Interpellanza urgente Melis concernente l'attuale stato della impostazione dello studio e della realizzazione del Piano organico per la rinascita economica e sociale dell'Isola, previsto dall'articolo 13 dello Statuto speciale». (440)

Continuazione della discussione e approvazione della proposta di legge: «Concessione di una indennità integrativa agli insegnanti delle scuole popolari che prestano servizio fuori delle località di residenza». (105)

(Prosegue l'esame degli articoli).

Art. 2

La presente legge ha effetto dall'anno scolastico 1950-51, e la relativa spesa farà carico su apposito capitolo del bilancio 1951 e sui capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento D'Angelo - Pilo Flores:

«Dopo le parole "1950-51" aggiungere "sino all'anno scolastico 1952-53"».

BROTZU, *Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione*, fa notare che l'emendamento potrebbe rendersi inutile se l'anno venturo lo Stato porterà le retribuzioni degli insegnanti delle scuole popolari ad un livello adeguato. Ritiene perciò opportuno limitare la disposizione dell'articolo al solo anno scolastico in corso.

MURETTI fa osservare che dalla dizione dell'articolo parrebbe che la legge abbia carattere permanente.

SERRA è del parere che la formulazione dell'articolo non può creare preoccupazioni, in quanto se negli anni venturi non dovessero sorgere nuove circostanze, la legge potrà essere lasciata immutata.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo.

(E' approvato).

Mette, quindi, in votazione l'emendamento D'Angelo - Pilo Flores.

(Non è approvato).

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE indice la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge: «Concessione di una indennità integrativa agli insegnanti delle scuole popolari che prestano servizio fuori delle località di residenza».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

presenti	40
votanti	39
maggioranza	20
favorevoli	33
contrari	6
astenuiti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarella - Asquer - Azzena - Borghero - Brotzu - Bussalaj - Casu - Corda - Corona Loddo Claudia - Corrias Alfredo - Corrias Efsio - Cossu - Covacovich - Dessanay - Era - Falchi Pierina - Filigheddu - Gardu - Giua Elio - Ibba - Lay - Masia - Medda - Melis - Murretti - Murgia - Pasolini - Pernis - Pirastu - Sechi Eufemia - Senes - Serra - Soggiu Piero - Sotgiu Girolamo - Stangoni - Stara - Tocco - Torrente - Zucca.

Si sono astenuti: Presidente Contu).

Discussione del disegno di legge: «Servizio di tesoreria della Regione». (107)

FALCHI PIERINA, Segretario, dà lettura dell'ordine del giorno Senes:

«Il Consiglio regionale, visto il disegno di legge numero 107 concernente il "Servizio di tesoreria della Regione"; considerato che con la legge regionale numero 32 del 27 giugno 1950 è stata approvata la costituzione di un Comitato tecnico regionale per la finanza, che la nomina dei componenti è avvenuta con decreto presidenziale 23 febbraio 1951, numero 10; ritenuto che per la importanza della questione e a far cessare sul nascere qualsiasi critica più o meno disinteressata, è opportuno che dell'esame del disegno di legge e di ogni altro elemento atto a illuminarlo e a consigliare la miglior soluzione, sia previamente investito il suddetto Comitato; con-

siderato che l'Amministrazione regionale ha una larga giacenza di fondi infruttiferi, delibera: a) di sospendere la discussione del disegno di legge numero 107; b) di invitare la Giunta regionale a sottoporlo all'esame del Comitato tecnico regionale di finanza prima di ripresentarlo alla Commissione competente e successivamente al Consiglio; c) di autorizzare la Giunta regionale a investire nei limiti e nei modi che riterrà più opportuni (come BB. del tesoro a breve termine) i fondi liquidi di cui dispone».

PERNIS chiede al Presidente di sospendere per qualche minuto la seduta onde permettere un esame dell'ordine del giorno da parte della Commissione finanze.

PRESIDENTE dichiara di non poter accogliere la richiesta di Pernis in quanto l'ordine del giorno è stato distribuito ai consiglieri già da due giorni.

SENES, premesso che l'argomento che si accinge a discutere riguarda, più che altro, una questione morale, precisa che l'ordine del giorno non vuole suonare sfiducia verso la Giunta e non deve essere neppure interpretato come un gesto contro la Banca Nazionale del Lavoro o l'Istituto di Credito Agrario. La questione del servizio di tesoreria riveste grande importanza e delicatezza, in quanto si tratta di maneggio non indifferente di fondi che può far gola a molti istituti di credito.

Dopo aver fatto notare che sono sorte talune voci equivocate sull'operato della Giunta al riguardo, e dopo aver precisato di non voler far eco alle medesime, l'oratore dichiara che è necessario muovere qualche rilievo. Ad esempio, l'interesse dell'1 per cento stabilito all'articolo 11 lettera a) della convenzione è piuttosto modesto. Inoltre, si dice che gli interessi saranno corrisposti nella misura convenuta, mettendo la parola convenuta tra virgolette. Secondo Senes, potrebbe sorgere il sospetto che, oltre l'interesse dell'1 per cento, vi sia anche un altro interesse convenuto.

PRESIDENTE fa notare a Senes che il suo intervento non deve entrare nel merito del disegno di legge, ma limitarsi ad illustrare le ragioni per le quali si chiede la sospensione.

SENES prosegue osservando che la Giunta, forse, così ha fatto per dar la possibilità alla Banca Nazionale del Lavoro di eludere il cartello bancario. Ma un Ente come la Regione non deve frodare la legge, tanto più che ha la possibilità di ottenere dallo Stato che per essa non venga applicato il cartello bancario stesso. D'altra parte, non si potrebbero giustificare i proventi che ne deriverebbero alla Regione.

PRESIDENTE invita nuovamente Senes ad illustrare le ragioni che hanno determinato la sua proposta di sospensiva.

SENES dichiara che tali ragioni sono determinate dal fatto che intorno a questo disegno di legge sono sorte dicerie troppo gravi. Sostiene che sarebbe opportuno inviare all'esame del Comitato tecnico regionale di finanza la convenzione in questione, prima di ripresentarla alla Commissione competente e successivamente al Consiglio.

Continua affermando che con questa sospensiva non si vuole minimamente arrecare danno alla Regione facendo in modo che il denaro regionale resti ulteriormente infruttifero. Fa notare che, a tal riguardo, con l'ordine del giorno si autorizza la Giunta ad investire, nei limiti e nei modi che riterrà opportuni, i fondi liquidi di cui dispone.

Conclude dichiarando che la sua proposta è pienamente giustificata.

ASQUER, a nome dei Gruppi socialista e comunista, si dichiara contrario alla proposta di sospensiva. Il motivo addotto da Senes per la sospensiva è che si debba inviare il disegno di legge all'esame del Comitato tecnico regionale di finanza. Questa procedura, secondo l'oratore, non può essere consentita anzitutto perchè tale Comitato non ha alcun potere deliberativo, e poi perchè si verrebbe a subordinare il Consiglio al Comitato. Il Consiglio è sovrano ed è il solo che deve giudicare se il disegno di legge debba o no venire approvato.

PERNIS fa osservare che la Commissione finanze, dopo aver esaminato attentamente il disegno di legge in discussione e dopo avervi apportato le proprie modifiche, ha espresso parere favorevole ad unanimità.

Circa i dubbi sollevati da Senes, fa notare che nel bilancio regionale è previsto un incas-

so di cinquanta milioni per interessi di cassa, per cui non deve sorgere alcun timore.

Non ritiene che il parere del Comitato tecnico regionale di finanza possa essere indispensabile, e conclude dichiarando di essere contrario alla proposta di sospensiva.

CORRIAS EFISIO, *Assessore alle finanze*, dichiara che l'ordine del giorno Senes non può essere accettato dalla Giunta.

Alle considerazioni di Asquer, che dichiara di condividere, aggiunge che il Comitato tecnico regionale di finanza è un organo consultivo e che sta alla discrezionalità dell'Assessore il sentirlo o meno.

Fa osservare, inoltre, che tale Comitato è stato costituito soltanto nella giornata di ieri, per cui, anche se lo si fosse voluto interpellare prima che il disegno di legge passasse all'esame del Consiglio, ciò non sarebbe stato possibile. Se vi fosse stata la possibilità, non avrebbe avuto niente in contrario a far esaminare il testo della convenzione dal Comitato suddetto, quantunque del medesimo facciano parte alcune persone che potrebbero avere degli interessi nell'assegnazione del servizio di tesoreria. Assicura che il testo della convenzione è stato sottoposto all'attento esame di molti esperti, compresa l'Avvocatura dello Stato, organo legale della Regione.

La verità è, secondo l'Assessore Corrias, che si vorrebbe interferire nell'assegnazione ad un determinato istituto di credito del servizio di tesoreria regionale; in merito, però, nemmeno il Comitato tecnico regionale di finanza potrebbe sollevare contestazioni.

Conclude dichiarando che la Giunta ritiene che si debba passare alla discussione del disegno di legge.

PRESIDENTE mette in votazione l'ordine del giorno Senes.

(Non è approvato).

Dichiara, quindi, aperta la discussione generale.

ASQUER rileva che sul disegno di legge tutti sono d'accordo. I punti di dissenso riguardano il testo della convenzione. Ritiene, quindi, che si debba passare all'esame delle singole clausole della convenzione, per vedere quali sono le parti che le sinistre non possono assolutamente approvare.

PRESIDENTE prega l'oratore di limitare il suo intervento all'esame complessivo del disegno di legge, senza discutere i vari punti, che formeranno oggetto di discussione in sede di esame degli articoli.

ASQUER è del parere che la convenzione, essendo un contratto e non una legge, debba essere discussa globalmente e non articolo per articolo. Comunque, dichiara di accettare l'invito del Presidente.

D'ANGELO fa notare che all'articolo 1 deve essere allegata la convenzione e che, pertanto, assieme a tale articolo si dovrebbe discutere la convenzione stessa.

PRESIDENTE esprime il parere che, conformemente alla prassi seguita nella discussione del bilancio, debbano essere discussi prima gli articoli della legge e poi il testo della convenzione.

ASQUER dichiara di non vedere analogia tra la convenzione allegata al disegno di legge in esame, che è un semplice contratto, e le tabelle allegate alla legge sul bilancio.

SOGGIU PIERO, *Vicepresidente della Giunta e Assessore all'industria e commercio*, concorda con D'Angelo sulla necessità di abbinare la discussione dell'articolo 1 con quella del testo della convenzione.

D'ANGELO propone che si discuta prima il testo della convenzione e successivamente il testo dell'articolo 1 del progetto di legge.

ASQUER dichiara che egli intendeva, appunto, discutere l'impostazione generale della convenzione.

SOTGIU GIROLAMO dichiara che i Gruppi comunista e socialista voteranno contro il passaggio all'esame degli articoli, perchè sono convinti che la Giunta non abbia seguito la via giusta nella redazione della convenzione.

PRESIDENTE mette in votazione il passaggio alla discussione degli articoli.

(E' approvato).

Art. 1

E' approvata la convenzione allegata alla presente legge, con la quale la Regione Autonoma della Sardegna affida, per la durata di cinque anni, salvo proroga, alla Banca Nazionale del Lavoro, Istituto di diritto pubblico, il proprio servizio di tesoreria.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura del testo della convenzione:

Tra la Regione Autonoma della Sardegna (che, per brevità, nel seguito del testo, sarà chiamata «Ente») rappresentata dall'avvocato Luigi Crespellani nella sua qualità di Presidente della Giunta regionale e la Banca Nazionale del Lavoro, filiale di Cagliari (che, per brevità, nel seguito del testo, sarà chiamata «Banca») rappresentata dai signori Sesler Silvio e De Petris Marcello nelle rispettive qualità di Direttore il primo e di Condirettore il secondo della Banca stessa e l'Istituto di Credito Agrario per la Sardegna di Sassari (che, per brevità, nel seguito del testo, sarà chiamato «Istituto») rappresentato dal signor Commendatore ragioniere Pieroni Oreste nella qualità di Direttore generale dell'Istituto stesso, si conviene e si stipula quanto segue:

1.

SCOPO E MATERIA DELLA CONVENZIONE

L'Ente dichiara di affidare alla Banca, come di fatto affida, il proprio servizio di tesoreria, nonchè la esecuzione di ogni altro servizio bancario occorrente all'Ente medesimo ed a quegli Enti ed organismi economici di sua diretta emanazione o da esso dipendenti e controllati, salvo la gestione di somme anticipate dall'Ente a sezioni speciali della Banca o di altri Istituti di Credito con particolari destinazioni.

2.

RISCOSSIONI

In relazione a quanto previsto al precedente numero 1, l'Ente delega la Banca ad incassare tutte le somme ad esso spettanti che hanno riferimento al bilancio regionale, demandando alla stessa la facoltà di rilasciare, in luogo

e vece dell'Ente, quietanza liberatoria delle somme incassate.

Tale mandato è irrevocabile ai sensi ed agli effetti dell'articolo 1723 del Codice Civile.

Fermo restando il disposto del successivo articolo 6 l'Ente si obbliga a mantenere in vigore la delega di cui sopra sino alla totale copertura delle somme delle quali esso risultasse eventualmente debitore verso la Banca alla cessazione del servizio.

Le entrate saranno incassate dalla Banca in base ad ordini di riscossione emessi dall'Ente.

La Banca dovrà ricevere, anche se non vi sia autorizzazione preventiva dell'Ente e purchè l'Ente non l'abbia espressamente affidata a rifiutarle, le somme che i terzi intendono versare a favore dell'Ente medesimo a qualsiasi titolo, anche se a titolo di donazione o elargizione, condizionata o no, rilasciandone ricevuta contenente l'indicazione del titolo del versamento e la clausola «salvo conferma di accettazione da parte della Regione Autonoma della Sardegna».

Tali incassi la Banca segnalerà immediatamente all'Ente, richiedendo l'emissione dei relativi ordini di riscossione.

Alla Banca saranno infine, dall'Ente, trasferite le somme che all'entrata in vigore della presente convenzione risulteranno disponibili nel conto corrente di contabilità speciale aperto a favore della Regione presso la Tesoreria Provinciale di Cagliari.

3.

PAGAMENTI

La Banca effettuerà i pagamenti con mandati individuali, collettivi, ordini di accreditamento erogabili con ordinativi e buoni, nonchè con ruoli di spesa fissa, secondo quanto è previsto per le Amministrazioni dello Stato.

I beneficiari saranno avvisati direttamente dalla Banca o dall'Istituto, attraverso i rispettivi sportelli, della esigibilità dei titoli di pagamento, mediante trasmissione dei moduli predisposti dall'Ente e allegati ai titoli stessi.

La Banca effettuerà i pagamenti al proprio domicilio esclusivamente sulla piazza di Cagliari, mentre nelle altre località della Sardegna si avvarrà della collaborazione dell'Istituto che effettuerà i pagamenti agli sportelli delle proprie dipendenze.

Per i pagamenti da effettuare in località sfornite di sportello bancario, la Banca è autorizzata ad appoggiare il pagamento allo sportello bancario della località più vicina a meno che non si ricorra alle forme di pagamento di cui al regio decreto 7 ottobre 1926, numero 1759, e relative istruzioni ministeriali e con le modalità e limitazioni ivi contemplate.

Qualora l'Istituto per determinate località non sia in grado di provvedere ai pagamenti *in loco*, la Banca utilizzerà altri tramiti per i pagamenti medesimi.

4.

FIRME AUTORIZZATE

L'Ente deve preventivamente comunicare alla Banca le generalità delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione e di pagamento, e, tempestivamente, le eventuali variazioni, corredando le comunicazioni stesse:

- degli estremi delle eventuali deliberazioni degli organi che hanno conferito i poteri come sopra segnalati;
- delle relative firme originali.

5.

TRASMISSIONE TITOLI DI PAGAMENTO

I titoli di pagamento saranno trasmessi alla Banca per il tramite della Corte dei Conti accompagnati da distinta, in doppio esemplare, uno dei quali servirà di ricevuta.

La Banca non darà corso ad alcun ordine di pagamento che non sia munito del visto della Corte dei Conti ad eccezione di quelli che non si riferiscono a gestione di fondi del bilancio regionale.

6.

LIMITI DI PAGAMENTO

I pagamenti saranno contabilizzati dalla Banca, in confronto ai fondi stanziati ai singoli capitoli e articoli del bilancio di previsione o in relazione a leggi particolari tenendo conto delle successive variazioni, ed effettuati nei limiti della effettiva rimanenza complessiva di cassa dell'Ente. Tuttavia, la

Banca concederà all'Ente le facoltà di effettuare pagamenti allo scoperto attraverso la concessione di un fido per cassa da utilizzare per transitorie necessità dell'Ente e con le modalità ed alle condizioni che saranno convenute in separata sede.

7.

BILANCIO PREVENTIVO

La Banca prenderà atto del bilancio preventivo dell'Ente e delle sue eventuali variazioni, con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'Ente comunicherà a tempo debito gli elenchi dei residui attivi e passivi.

8.

COMUNICAZIONI GIORNALIERE

La Banca trasmetterà giornalmente all'Ente, con apposito modulo in doppio esemplare, l'elenco delle riscossioni e dei pagamenti effettuati. Analoga comunicazione sarà fatta nei primi 5 giorni di ogni mese, per il mese precedente, tanto all'Ente quanto alla Corte dei Conti inviando a quest'ultima gli ordini d'incasso e di pagamento estinti.

9.

CONTO RIASSUNTIVO E PARTITARIO DEL MOVIMENTO DI CASSA

La Banca ha l'obbligo di tenere al corrente il conto riassuntivo del movimento di cassa nonché il conto partitario, al fine di accertare in ogni momento la posizione di ogni capitolo ed articolo di entrata e di spesa.

La Banca dovrà inoltre tenere due contabilità distinte, una per gli ordini emessi ed una per quelli eseguiti, in modo che risulti sempre in evidenza la situazione degli ordini insoluti.

10.

RAPPORTI TRA BANCA E ISTITUTO

L'Ente non si oppone a che, secondo accordi intervenuti tra Banca e Istituto, una parte dei fondi, e precisamente il 50 per cento, possa essere riversata dalla Banca all'Istituto, salvo conguaglio da effettuarsi alla fine di ogni mese tra Banca e Istituto, in relazione alle

variazioni che si verificheranno nelle giacenze medesime.

In ogni modo la Banca rimane diretta ed unica responsabile verso l'Ente ai fini della resa del conto giudiziale di cui agli articoli 630 e 635 del regio decreto 23 maggio 1924, numero 827.

11.

CONDIZIONI PER LE OPERAZIONI DI CONTO CORRENTE E PER I PRINCI- PALI SERVIZI DI BANCA

I rapporti del conto corrente di cassa saranno regolati, salvo le eventuali variazioni che potessero essere emanate dalle superiori autorità competenti, e stabilite da particolari accordi interbancari, alle seguenti condizioni:

a) - tasso creditore annuo sulle disponibilità: 1 per cento per il conto corrente libero consentito per gli Enti parastatali.

Gli interessi saranno regolati al 31 dicembre di ogni anno, e verranno corrisposti sia dalla Banca che dall'Istituto nella misura «convenuta»;

b) - tasso debitore sugli scoperti di conto accordati dalla Banca con accordi separati: 7% (sette per cento) + 1/8% (un ottavo per cento) di commissione trimestrale;

c) - valuta per i versamenti su piazza: il giorno dopo non festivo;

d) - valuta per i prelevamenti su piazza: in giornata, salvo il preavviso stabilito dagli accordi interbancari in vigore;

e) - valuta per gli incassi fuori piazza: posdatazione dei giorni di viaggio previsti dagli accordi interbancari in vigore;

f) - valuta per i pagamenti fuori piazza: retrodatazione dei giorni di viaggio previsti dagli accordi interbancari in vigore;

g) - giro conto: su giri tra i diversi conti correnti aperti al nome dell'Ente presso la stessa filiale di Cagliari della Banca valuta compensata.

12.

COMUNICAZIONI PERIODICHE DELLA BANCA ALL'ENTE - CHIUSURA CONTI - RECLAMI

La Banca invierà all'Ente una copia del conto corrente di Tesoreria ad intervalli di tempo non superiori ad un mese.

A chiusura annuale (al 31 dicembre di ogni anno) la Banca trasmetterà all'Ente l'ultimo foglio dell'estratto conto regolato per capitali ed interessi.

Se al 31 marzo, al 30 giugno ed al 30 settembre il conto risultasse debitore per interessi, la Banca trasmetterà all'Ente, pure alle dette date, l'ultimo foglio dell'estratto conto regolato per capitali ed interessi.

Ad ogni estratto conto da inviare all'Ente la Banca alleggerà l'elenco degli ordinativi ineseguiti.

L'Ente si obbliga di verificare gli estratti conto trasmessigli e di darne benestare alla Banca, oppure di segnalarle tempestivamente, e comunque entro e non oltre trenta giorni dalla data di invio degli stessi, le eventuali osservazioni e differenze riscontrate, che devono essere subito eliminate. La Banca rimane sollevata da ogni responsabilità derivante dalla mancata o ritardata segnalazione delle eventuali discordanze rilevate dall'Ente nella spunta degli estratti conto.

L'Ente è tenuto a segnalare tempestivamente alla Banca gli eventuali reclami che gli pervenissero circa lo svolgimento del servizio.

13.

RACCORDO RECIPROCO DELLA CONTABILITÀ

L'Ente consente che la Banca proceda periodicamente, ovvero quando lo ritenga opportuno, al raccordo delle risultanze della propria contabilità con quelle della contabilità dell'Ente stesso. Copia del quadro di raccordo compilato dalla Banca sarà inviata all'Ente, in piego raccomandato.

L'Ente dovrà darne benestare alla Banca, oppure dovrà segnalarle subito le discordanze eventualmente rilevate, e comunque entro e non oltre trenta giorni dalla data di invio del «quadro di raccordo». Trascorso tale termine la Banca resta sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata o ritardata segnalazione delle eventuali discordanze emerse nella verifica, ma comunque senza pregiudizio alcuno dei diritti che all'Ente possano derivare da eventuali errori in cui possa essere incorsa la Banca nella esecuzione dei pagamenti, nella riscossione delle entrate e in ogni altra operazione in-

rente alla esecuzione della presente convenzione.

La Regione si riserva, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, un ulteriore periodo di trenta giorni per pronunciarsi sul quadro di raccordo.

Analogamente l'Ente potrà richiedere alla Banca conferma dei risultati delle proprie scritture.

All'Assessore per le finanze della Regione è affidata la vigilanza sul servizio di tesoreria in analogia a quanto è disposto per le tesorerie dello Stato dal regio decreto 23 maggio 1924, numero 827.

14.

AMMINISTRAZIONE TITOLI
E VALORI IN DEPOSITO

La Banca si obbliga di amministrare i titoli ed i valori di proprietà dell'Ente, da esso depositati a custodia, alle più favorevoli condizioni consentite dal «Cartello» in vigore o stabilite da particolari accordi interbancari.

La Banca si obbliga altresì di amministrare, con le modalità ed alle condizioni suddette, i titoli e valori depositati da terzi per cauzioni provvisorie a favore dell'Ente e di non procedere alla restituzione dei titoli e valori stessi senza regolari ordini dell'Ente. Nel caso di trasformazione dei depositi provvisori in definitivi, la Banca si obbliga su ordine dell'Ente di effettuare il versamento dei depositi stessi alla Cassa depositi e prestiti.

15.

GESTIONI SPECIALI

Per eventuali gestioni estranee al bilancio, come quelle per depositi per altre aste e per spese contrattuali, la Banca aprirà conti speciali fruttiferi.

16.

ESENZIONE DEPOSITO CAUZIONALE

La Banca per la sua qualità di Istituto di credito di diritto pubblico non presta cauzione, ma risponde di tutte le somme e di tutti i valori che tiene in consegna per conto dell'Ente. Lo stesso dicasi dell'Istituto per i fondi dell'Ente presso di esso depositati.

17.

COMPENSI - RIMBORSO SPESE GESTIONE

Per il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione non sarà corrisposto dall'Ente alcun compenso, nemmeno a titolo di rimborso spese, in quanto sia la Banca che l'Istituto effettueranno il servizio gratuitamente.

18.

DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione avrà la durata di cinque anni e sarà tacitamente prorogata di cinque in cinque anni qualora non venga disdetta da una delle parti mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita almeno tre mesi prima dalla scadenza. Di comune accordo tra le parti, potranno essere in ogni momento apportati alle modalità del servizio tutti quei perfezionamenti ritenuti necessari o che saranno suggeriti dall'esperienza.

19.

DISPOSIZIONI VARIE

Per tutto quanto non contemplato dalla presente convenzione, ed in quanto applicabili, valgono le norme vigenti per lo Stato in base alla legge e regolamento per la contabilità generale dello Stato, alle istruzioni sui servizi del Tesoro ed a particolari istruzioni concernenti la materia.

La Banca si impegna ad attrezzarsi tempestivamente ed a proprie spese per tutto quanto concerne l'organizzazione del servizio secondo le predette norme, che essa dichiara di conoscere in ogni parte.

20.

SPESE STIPULA E REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione sarà registrata con la tassa prevista per analoghi atti stipulati con lo Stato.

21.

DOMICILIO DELLE PARTI

Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla medesima derivanti, l'Ente elegge il proprio domicilio in Cagliari presso la sua sede, la Banca presso la sua sede in Roma e l'Istituto presso la sua sede in Sassari.

22.

APPROVAZIONE SPECIFICA DI PARTICOLARI CLAUSOLE

L'Ente dichiara di approvare specificatamente, ai sensi degli articoli 1341 comma 2.o e 1342 comma 2.o del Codice Civile, le clausole contenute negli articoli 12, 14 e 21 della presente convenzione.

23.

La presente convenzione mentre è immediatamente impegnativa per la Banca e per l'Istituto, lo sarà per la Regione subordinatamente all'approvazione con legge regionale.

La presente convenzione, stipulata in quattro esemplari, viene letta dalle parti e sottoscritta.

ASQUER esordisce dichiarando che i Gruppi di sinistra sono contrari alla convenzione perchè alcuni suoi punti sono poco chiari.

L'oratore critica il secondo comma dell'articolo 2, in cui è detto che il «mandato è irrevocabile ai sensi ed agli effetti dell'articolo 1723 del Codice Civile». Si dichiara, anzi, contrario a dare alla Banca del Lavoro un mandato del genere, in quanto non lo ritiene necessario, così come il Comune e la Camera di Commercio di Cagliari non hanno dato al Banco di Napoli, che fa loro il servizio di tesoreria, alcun mandato. In ogni modo tale mandato non può essere irrevocabile; o almeno bisognerebbe specificare, a scanso di contestazioni, che è irrevocabile per la durata della convenzione.

Sull'articolo 6 della convenzione, l'oratore afferma che la Regione non può affidare ad una banca il controllo delle proprie finanze. Tale principio è stato copiato dalla contabilità di Stato, e non può essere accettato ap-

punto perchè appesantisce in modo eccessivo le normali attività contabili.

La Banca non deve in nessun modo controllare se in un determinato capitolo del bilancio vi è capienza oppure no, in quanto soltanto l'Assessore e la Giunta debbono rispondere dinanzi al Consiglio della loro politica finanziaria.

L'oratore prosegue affermando che le condizioni previste dai punti a) e b) dell'articolo 11 della convenzione non possono dirsi certamente vantaggiose per la Regione. Sono condizioni che le banche fanno anche al più modesto cliente, mentre i depositi della Regione constano di svariati miliardi.

Asquer lamenta, poi, che, se la Regione avesse bisogno di prelevare allo scoperto, la Banca le addebiterebbe l'interesse del sette per cento, non tenendo conto che tale operazione non rappresenterebbe un pericolo, come potrebbe essere se si trattasse di un cliente privato. Si dice che una cosa è il cartello bancario ed altra cosa è la convenzione. Dunque, si dovrebbe fare una convenzione simulata, la qual cosa, secondo l'oratore, non sarebbe dignitosa per il Consiglio. Piuttosto che al Consiglio, un compito di tale genere spetterebbe alla Giunta, che è un organo esecutivo.

L'oratore prosegue affermando che neppure l'articolo 14 può essere accettato. Infatti, la Regione potrebbe uscire dal cartello bancario poichè è un ente pubblico, e non un semplice cittadino che compia una operazione di banca una volta tanto e con limitate garanzie. Parimenti contrario l'oratore si dichiara all'articolo 18, che prevede la validità della convenzione per cinque anni: tale termine, secondo Asquer, è troppo lungo, e dovrebbe impegnare anche la prossima Amministrazione regionale.

Ma il punto sul quale maggiormente le sinistre dissentono è la scelta della Banca. Se le condizioni avanzate dalla Banca Nazionale del Lavoro sono le più vantaggiose, nessuno può essere contrario alla scelta; ma se, invece, vi sono altri istituti disposti a fare condizioni più favorevoli, è necessario interrompere le trattative con questa banca per riaprirle con gli altri istituti.

L'oratore dichiara che circolano molte voci, alle quali egli non vuole prestar fede, ma che pure bisogna mettere a tacere. Si dice che alla Banca del Lavoro sia stato proposto l'apparentamento con l'Istituto di Credito

Agrario, senza che tale proposta sia stata fatta anche alle altre banche, alle quali sarebbe stata invece inviata una semplice circolare con l'invito generico a presentare le loro offerte. L'oratore crede che sarebbe stato necessario agire con più chiarezza, per non dar luogo a pettegolezzi e maldicenze che possono nuocere all'Istituto autonomistico. Propone che si sottopongano agli altri istituti di credito le condizioni avanzate dalla Banca del Lavoro per tentare di strappare condizioni più favorevoli. Nè tale soluzione comporterebbe una eccessiva perdita di tempo: si tratterebbe di pochi giorni appena.

L'oratore conclude affermando che non è in giuoco una questione politica, ma l'interesse dell'Isola, ed il Consiglio dovrebbe essere messo in grado, almeno in questa circostanza, di esprimere un voto unanime. (*Consensi a sinistra*).

COVACIVICH esordisce polemizzando con Asquer sull'affermazione che non si siano fatti, in questa circostanza, gli interessi della Regione. Queste affermazioni lasciano adito a credere che si siano voluti portare in Consiglio i risentimenti degli istituti di credito ai quali la Regione non ha affidato il servizio di tesoreria. Chiunque avrebbe potuto, se lo avesse voluto, esaminare i documenti relativi alle trattative intercorse tra la Banca del Lavoro e la Regione e convincersi, così, che le condizioni fatte da tale istituto sono le più favorevoli.

L'oratore dichiara, inoltre, essere impossibile, per una questione di lealtà e correttezza, presentare ad altri istituti le offerte fatte dalla Banca del Lavoro, poichè tali offerte sono segrete e sono state comunicate, sotto il vincolo del segreto d'ufficio, ai Commissari.

Rispondendo alle varie critiche mosse da Asquer, Covacivich rileva come quelle riguardanti l'articolo 3 erano già state mosse in sede di Commissione. Ma è apparso chiaro che la Regione non può osservare la stessa procedura seguita dallo Stato.

Per quanto riguarda l'articolo 18, l'oratore dichiara che in Commissione si era proposto il termine di tre anni, ma che poi fu rilevato che entro tale termine non sarebbe stato possibile alla Banca ammortizzare tutte le spese cui andrebbe incontro per la preparazione dei moduli, registri, partitari, e così via. Anche gli interessi sono di favore. Gli interessi passivi sono i più bassi che le banche pos-

sano praticare. L'oratore ricorda che tale interesse può raggiungere anche il 15 per cento. Pertanto, non ci si può lamentare.

L'oratore afferma che si deve procedere senza ulteriori perdite di tempo, poichè la Regione avrebbe tutto da perdere nel ritardare ancora la stipulazione della convenzione. Se il Consiglio vuole avere tutte le garanzie, si può tenere una riunione segreta per l'esame del carteggio intercorso tra la Banca del Lavoro e la Regione. (*Approvazioni al centro*).

SENES si duole delle frasi di Covacivich. Dichiarò che egli può affermare, in tutta coscienza, di non aver mai subito nessuna pressione da parte di alcun istituto di credito e che non avrebbe neppure tollerato un tentativo di tal genere.

Entrando nel merito dell'argomento, l'oratore dichiara di aver chiesto la sospensiva della discussione del disegno di legge proprio per le ragioni addotte da Covacivich, quando ha affermato che in seno alla Commissione sono state fatte comunicazioni sotto il vincolo del segreto d'ufficio. Se nella convenzione vi è qualcosa di non lecito, secondo l'oratore, nessuno dei due contraenti viene escluso dalla responsabilità, poichè in un qualunque contratto la volontà è bilaterale e mai unilaterale. L'oratore conclude affermando che la Regione non può contrarre un accordo fraudolento.

CASTALDI afferma che il cartello bancario equivale agli accordi sindacali: è un accordo che non permette di praticare interessi ed agevolazioni tali che possano risultare dannosi alle banche stesse. Tale accordo non è più impegnativo quando si trova un cliente come può essere la Regione. E allora accade che ogni banca offra determinate condizioni di vantaggio, facendo un «illecito sindacale». Nessuna banca, peraltro, può fare offerte superiori a quelle previste dal cartello bancario.

ERA, relatore, dichiara che è inutile lamentare che esistano dei segreti, quando tali se-

greti non si possono svelare. Quello che si può dire è che la Commissione è rimasta soddisfatta delle dichiarazioni dell'Assessore.

L'oratore, passando all'esame degli articoli, afferma che nessun punto della convenzione permette alla Banca di esercitare un controllo sull'attività della Giunta, come ha affermato Asquer.

Circa l'articolo 6, il relatore afferma che con esso vengono sanciti i doveri della Banca, che, d'altronde, deve avere i dati relativi ai singoli capitoli e articoli del bilancio quando effettua un pagamento allo scoperto. E anche in questo caso viene usato un trattamento di favore, perchè il tasso d'interesse è minimo.

La durata della convenzione, fissata in cinque anni ha, secondo Era, preoccupato un po' tutti, ma non è stato possibile ottenere un termine minore. Osserva, poi, che sarebbe opportuno sopprimere l'articolo 20, relativo alla spesa della tassa di registrazione, per non pregiudicare il trattamento di favore che verrà chiesto quanto prima al Governo.

Concludendo, l'oratore dichiara che non si possono ormai riprendere le trattative con le altre banche per strappar loro un trattamento più vantaggioso portando come esempio l'accordo intervenuto con la Banca del Lavoro. (*Consensi a destra e al centro*).

PERNIS dichiara che il termine di cinque anni previsto dall'accordo non può pregiudicare l'attività dei futuri Consigli regionali, in quanto Ente Regione e Consiglio regionale non sono la stessa cosa. Se si partisse da questo principio, nemmeno gli atti stipulati dal Governo dovrebbero superare il termine di una legislatura.

Ritiene non necessaria la riapertura delle trattative con gli altri istituti di credito, e afferma che non si è fatto niente di diverso da quello fatto dallo Stato innumerevoli volte sia nei concordati internazionali, che nei rapporti con i privati. (*Consensi*).

La seduta è tolta alle ore 21.